

## **RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE**

Qualora il **contribuente** si accorgesse di aver effettuato versamenti, a titolo di tributi comunali (ICI, IMU, TASI, TARES), non corretti rispetto a quanto dovuto è consentito presentare **ISTANZA DI RIMBORSO** all'Ente avverso il quale sono state versate le eccedenze, che opportunamente deve contenere quanto segue.

Oltre ai propri dati anagrafici, l'importo dell'imposta correttamente dovuta in ordine a ciascun codice tributo, l'importo dell'imposta erroneamente versata e quanto risulta di importo eccedente per il quale richiede il rimborso, il Contribuente deve indicare le modalità attraverso cui l'Ente dovrà procedere al riversamento delle somme riconosciute.

Alla richiesta, debitamente motivata e sottoscritta, deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione

Il rimborso deve essere richiesto dal contribuente, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente, entro cinque anni dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Ai contribuenti spettano anche gli interessi legali maturati sulle somme non dovute a decorrere dalla data di esecuzione di versamento originario e fino al rimborso

L'Ente, all'esito dell'istruttoria che deve avvenire entro 180 giorni dalla data di presentazione ed acquisizione al protocollo dell'istanza, provvede alla restituzione della quota di propria competenza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dello Stato.

Lo Stato provvederà alla restituzione delle somme da esso dovute al contribuente, stante l'istruttoria eseguita dal Comune, mediante le modalità di bonifico bancario, di emissione di assegno o di regolazione ad uno sportelli della Banca d'Italia.

Nel caso in cui a **versamento IMU o TASI** eseguito, il contribuente si accorga di avere **erroneamente compilato il modello di versamento F24** attribuendo, ad esempio, errato codice tributo oppure distribuendo in modo errato l'imposta per i diversi immobili, sempreché il totale versato corrisponda a quanto complessivamente dovuto, **è possibile inoltrare all'Ufficio una comunicazione** indicando i dati errati inseriti nel modello F24 e le corrispondenti correzioni da apportare.

L'Ufficio, una volta ricevuta la comunicazione, provvederà a modificare i dati erronei di versamento pervenuti dall'Agenzia delle Entrate

Nel caso di **errata digitazione da parte dell'intermediario (banca o posta) del codice catastale del Comune, nonostante il contribuente avesse correttamente compilato il F24** utilizzato per il pagamento dei tributi locali, occorre che il contribuente presenti, in banca o in posta, un'istanza volta ad ottenere dall'intermediario la rettifica del modello F24 con l'esatta indicazione del **codice catastale corrispondente al Comune di riferimento**;

Su richiesta dell'interessato, che allega copia del modello F24 in proprio possesso contenente l'esatta indicazione del codice Comune (\_\_\_\_), **le banche e/o gli uffici postali devono procedere alla rettifica** del codice ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

In questo modo, l'intermediario provvederà all'annullamento del modello F24 che contiene l'errore e a inviarlo nuovamente con i dati corretti affinché la somma sia riversata al Comune di \_\_\_\_\_.

I contribuenti che si trovano in questa situazione **sono invitati ad inoltrare una richiesta scritta** (può essere utilizzato un unico modello), alla banca o all'ufficio postale nel quale hanno eseguito il versamento, al fine di ottenere la correzione dell'errore sulla base del modello F24 cartaceo in loro possesso, evitando nel contempo ulteriori richieste di pagamento da parte del Comune

Il Comune non può chiedere direttamente la correzione, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra la banca/posta e il contribuente, pertanto sarà quest'ultimo che dovrà chiedere la correzione presentando idonea documentazione dalla quale sia rilevabile l'errore (a tal proposito vedasi Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

*Qualora i contribuenti avessero provveduto ad un riversamento eccedente del tributo dovuto nei confronti dello Stato, o un tributo ad esso non dovuto, o viceversa se avesse versato al Comune una quota di competenza Stato (o di competenza del Comune ma versato allo Stato), il contribuente deve avanzare apposita richiesta di rimborso al Comune di riferimento, il quale a seguito di istruttoria provvedere a darne tempestiva comunicazione al MEF il quale dovrà in caso di accoglimento fornire tutte indicazioni utili al versamento.*

*In tutti i casi il Comuni deve provvedere a darne comunicazione in forma scritta al contribuente sia in caso di accoglimento che in quello di negazione dell'istanza di rimborso presentata.*